

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/698 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce nell'allegato II un elenco completo delle combinazioni esistenti di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi biocidi esistenti alla data del 4 agosto 2014.
- (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, chiunque poteva notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto figurante nell'allegato II, parte 2, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di tale regolamento. Poiché tale termine è scaduto, la parte 2 dell'allegato II e l'articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento sono divenuti obsoleti ed è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 ⁽³⁾ della Commissione, che stabilisce la non approvazione di tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto.
- (3) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e risultate conformi all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 dovrebbero essere incluse nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento e soppresse dalla parte 2 di tale allegato.
- (4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, è stato pubblicato un invito in base al quale chiunque avesse un interesse avrebbe potuto notificare le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto interessate. Una notifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, riguardante il pentaidrossocloruro di dialluminio destinato all'uso nel tipo di prodotto 2, è stata presentata entro il termine ed è risultata conforme all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1062/2014. Questa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto deve pertanto essere inclusa nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento.
- (5) A norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012 dovrebbe essere designata l'autorità di valutazione competente per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto di cui al considerando 3 e 4.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1950 della Commissione, del 4 novembre 2016, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 300 dell'8.11.2016, pag. 14).

